

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14384/65.11.2022 del 7 luglio 2022

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro

*Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali*

il Dirigente Generale

(rif. nota prot. 21588 del 24/06/22)

***Oggetto: Parere prot. 29818 del 20/12/2018. L.R. 20/99 e ss.mm.ii., art. 4 –
Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche Amministrazioni.***

1. Con la richiesta di parere in riscontro Codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente Ufficio in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 in materia di assunzioni di familiari di vittime di mafia .

Il quesito sottoposto riguarda l'individuazione della percentuale della invalidità, non inferiore al 50%, che costituisce titolo per accedere al beneficio della assunzione diretta.

Viene al riguardo specificato che la questione è stata già affrontata da questo Ufficio, chiamato ad esprimersi sulla corretta applicazione della disposizione regionale sopra menzionata a seguito della entrata in vigore della L. 206/2004 e del D.P.R. 181/2009 (cfr. parere 130/2018).

Richiamate le conclusioni cui lo Scrivente era pervenuto con il precedente parere, codesto Richiedente espone alcuni elementi di novità che potrebbero condurre ad una diversa e più favorevole lettura delle disposizioni regionali in argomento.

Nello specifico si fa riferimento alle recenti sentenze - gemelle - della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - nn. 6214-2022 e seguenti - che hanno espresso i due principi di carattere generale di seguito, testualmente, riportati.

- “ *All’art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo – regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge*”.

- “ *I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi con i criteri medico - legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009*”.

Vengono, altresì, richiamate la circolare diramata in materia dall’Ispettorato della Sanità Militare in data 03/05/2022 e la successiva circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 850/ A del 11/05/2022 .

A seguito delle disposizioni impartite con le circolari appena menzionate (ed in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione) la valutazione medico-legale del danno – viene specificato da codesto Richiedente - sarà formulata dai CMO non più nei termini voluti dal legislatore regionale (invalidità permanente), ma facendo applicazione “*della formula di chiusura di cui all’art. 4, lett. d) del medesimo d.P.R. “ IC= DB+DM+ (IP- DB)”* (invalidità complessiva).

Pertanto, conclude codesto Dipartimento, l’ applicazione letterale della l.r. 20/1999 - che non tenga conto delle predette evoluzioni – determinerebbe una condizione penalizzante per i soggetti beneficiari in base al territorio di appartenenza.

Sulla questione esposta viene richiesto l’avviso di questo Ufficio.

2. Con riferimento al quesito formulato con la richiesta in riscontro, si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si precisa che lo Scrivente è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su quesiti giuridico – interpretativi di norme legislative e regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà interpretative e non anche ad esprimersi sulla applicazione di fonti di altra natura.

Ciò premesso, e come, peraltro, evidenziato nella odierna richiesta di parere, questo Ufficio si è già espresso - con il parere 130/2018 - sui rapporti tra la disposizione regionale contenuta nell’art. 4 della L.r. 20/1999 e le disposizioni contenute negli art. 6 della L.n. 206/2004 e artt. 3 e 4 del d.P.R. 181/2009, pervenendo alle seguenti conclusioni:

- l'art. 4 della l.r. n. 20/99 è norma di carattere speciale e contiene (con riguardo alla disposizione oggetto dell'odierno avviso) una sua autonoma e compiuta disciplina non suscettibile di interpretazioni difformi da quelle fatte palesi dal significato letterale della sua formulazione;
- il sopravvenuto art. 6 della l.n. 206/2004 trova applicazione in un diverso ambito soggettivo e oggettivo;

Inoltre “il chiaro tenore letterale della norma (regionale) non lascia margini di dubbio sul parametro di invalidità e della sua percentuale, condicio sine qua non per il riconoscimento del diritto all'assunzione, che è stabilito nella percentuale del 50 per cento della invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa”.

Orbene ad oggi – rimanendo il quadro normativo regionale e nazionale sostanzialmente invariato - non si rinvergono valide ragioni per discostarsi dalle richiamate conclusioni, seppur in presenza degli elementi di novità esposti nella richiesta in riscontro.

Ed infatti, se da un lato non può non riconoscersi la rilevanza delle “sentenze gemelle” nn. 6214;6215,6216;6217 del 2022 e dei principi dalle stesse enunciati, dall'altro deve evidenziarsi che le questioni sulle quali la Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi riguardano sostanzialmente: - la determinazione dei criteri di calcolo del grado percentuale di invalidità necessario al fine di definire la misura dei benefici economici (previsti dalla L. n. 206/2004 e liquidati in ossequio al d.P.R. 181/2009) - la definizione dell'ambito temporale di applicazione dei predetti criteri - la corretta individuazione della categoria di “vittime qualificate” destinatarie delle provvidenze riconosciute dalla legge statale e calcolate nel rispetto dei predetti criteri di calcolo.

Risulta evidente, ad avviso dello Scrivente, che il *thema decidendum* oggetto delle superiori pronunce - così come sopra succintamente delineato - non sia in alcun modo collegabile con la materia oggetto dell'odierno quesito.

Né, si ritiene, possano avere refluenze sulla applicazione della disposizione regionale in esame, le circolari adottate dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le stesse, infatti, dettano disposizioni relative all'applicazione di disposizioni statali, il cui ambito oggettivo e soggettivo, come già in precedenza osservato, differisce da quello relativo alla legge regionale *de qua*.

Alla luce delle superiori considerazioni non può che ribadirsi che la norma contenuta nell'art. 4 della l.r. 20/1999 va interpretata tenendo esclusivamente conto del suo chiaro ed esplicito significato letterale.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla assunzione previsto dal più volte menzionato art. 4 l.r. 20/1999, dovrà aversi riguardo alla invalidità permanente.

Non sembra, peraltro, che siffatta lettura della disposizione regionale sia idonea a creare la temuta disparità di trattamento.

Ciò in quanto, come ampiamente evidenziato, le disposizioni statale e regionale oggetto della odierna consultazione, dispongono in ambiti tra loro non sovrapponibili e riconoscono benefici di diversa natura stabilendone i relativi presupposti.

Resta in ogni caso salva la possibilità di proporre una eventuale modifica dell'art. 4 della l.r. 20/1999, qualora ritenuto necessario e fermo restando l'obbligo di copertura finanziaria.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 /6/1998 , n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8/9/1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente ufficio.

F.to Il funzionario
Avv. Marina Miceli

F.to il Dirigente
Avv. Francesca Marcenò

F.to L'Avvocato Generale
Bologna